



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 46/14/CONS**

**DIFFIDA ALLA SOCIETÀ TOPTel S.R.L. CONCERNENTE LA MISURA E LA  
MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ  
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2013**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 gennaio 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” (di seguito, legge n. 481 del 1995);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito, legge n. 249 del 1997);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito, d.lgs. n. 259 del 2003 o *Codice delle comunicazioni*);

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68 (di seguito, legge n. 266 del 2005);

VISTO, in particolare, il comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “*sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non*

*coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all'Autorità";*

VISTO il comma 66 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione e per l'anno 2006, *"l'entità della contribuzione in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera"*.

VISTA la delibera dell'Autorità n. 478/12/CONS – e le relative istruzioni – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2013, recante *"Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2013"*, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell'1,9 per mille dei ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera, al netto delle quote di ricavo riversate agli operatori terzi, ed è stato fissato al 30 aprile 2013 il termine per il versamento del contributo e al 31 maggio 2013 il termine per l'invio dei dati anagrafici ed economici richiesti;

VISTA la dichiarazione ai sensi e per gli effetti della delibera dell'Autorità n. 478/12/CONS trasmessa dalla società Toptel s.r.l., c.f. 07389310587, con sede legale in via Po 3, 00040 Ardea (RM), acquisita con prot. n. 26043 del 20.05.2013, nella quale il contributo dovuto dalla società medesima viene quantificato in euro 1.724,24;

RILEVATO che la società Toptel s.r.l., nonostante abbia trasmesso la dichiarazione ai sensi e per gli effetti della delibera dell'Autorità n. 478/12/CONS, ha omesso di versare, per l'anno 2013, il contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, secondo quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità n. 478/12/CONS e dalla normativa vigente;

RITENUTO che sulle somme dovute gli interessi legali vadano calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo, così come previsti nelle delibere annuali dell'Autorità, al fine del corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e della parità di trattamento degli stessi;

RITENUTO pertanto che la società Toptel s.r.l. deve versare all'Autorità, per l'anno 2013, un contributo complessivamente pari a **euro 1.754,59** così determinato:

|                         | 2013              |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Contributo</b>       | € 1.724,24        |
| <b>Interessi legali</b> | € 30,35           |
| <b>Totale</b>           | <b>€ 1.754,59</b> |

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

#### **ACCERTA**

che la società Toptel s.r.l., c.f. 07389310587, con sede legale in via Po 3, 00040 Ardea (RM) non ha versato il contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all'anno 2013, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 478/12/CONS e dalla normativa vigente per un ammontare accertato in via definitiva pari a **euro 1.754,59**, inclusi gli interessi legali.

#### **DIFFIDA**

la società Toptel s.r.l., c.f. 07389310587, con sede legale in via Po 3, 00040 Ardea (RM)

1. a versare entro il termine di **sessanta giorni** dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2013, pari a **euro 1.754,59 (millesettecentocinquantaquattro/59)** come sopra quantificato, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre l'indicazione "*Contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2013*", anche la ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale;
2. a trasmettere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, quietanza

dell'avvenuto pagamento, in originale o copia autenticata, entro **dieci giorni** dall'effettuazione dello stesso.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), a euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (artt. 135, comma 1, *lett. b*), e 119, commi 1, *lett. b*), e 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante *Codice del processo amministrativo*), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Napoli, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani